



Comune di Montagnareale

Città Metropolitana di Messina

(Ex Provincia di Messina)

Via Vittorio Emanuele, snc - 98060 MONTAGNAREALE - ☎ 0941-315252 - ☎ 0941-315235 - C.F.: 86000270834 - P. I.: 00751420837

ORDINANZA SINDACALE N. 25 DEL 15.04.2016

OGGETTO: Attività straordinaria per l'incremento delle percentuali di raccolta differenziata e per la salvaguardia dell'ambiente e del territorio comunale.

IL SINDACO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997 n.59" artt. 107 e 108;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n.5/Rif del 7 giugno 2016, "Ricorso temporaneo a una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario del ciclo integrato dei rifiuti", che: "Reitera ex art. 191 comma 4 del decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016 e n. 3/Rif. e n. 4/Rif del 31 maggio 2016 con modifiche ed integrazioni discendenti dalle prescrizioni in sede di intesa con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare ai sensi dell'art. 191, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006";

PRESO ATTO che i Sindaci dei Comuni della Regione Siciliana sono obbligati ad attivare una serie di iniziative per una sostanziale riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani, stante la criticità venutasi a determinare per gli impianti di smaltimento;

DATO ATTO che il Comune di Montagnareale già dal 18 dicembre 2014 ha attivato sull'intero territorio comunale la raccolta differenziata con il sistema del così detto: "Porta a Porta";

VISTA la "Disposizione attuativa n. 26 del 11 luglio 2016" del Presidente della Regione Siciliana, emessa per ragioni di sicurezza pubblica, di ordine pubblico e d'igiene, in ordine a quanto previsto dall'art. 650 del C.p.", ed in particolare l'art. 4 dello stesso dispositivo secondo il quale:

- 1) "Dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento è fatto assoluto divieto di abbandono dei rifiuti in genere sul territorio comunale, lungo le pertinenze stradali o in altre zone pubbliche del territorio comunale.";
- 2) "Dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento è fatto assoluto divieto dal conferimento in discarica di sfalci di potatura del verde pubblico e privato, con espresso divieto di smaltire nelle discariche site nel territorio della Regione Siciliana.";

- 3) *"I Sindaci dei Comuni della Regione Siciliana sono diffidati dall'immediata ed urgente applicazione di quanto previsto dall'art. 3 commi 8 e 9 dell'Ordinanza n. 5/Rif del 7 giugno 2016";*
- 4) *"I Sindaci dei Comuni della Regione Siciliana, per il tramite dei propri Uffici tecnici comunali, sono diffidati ad emanare provvedimenti, anche contingibili ed urgenti, che dispongano l'immediato avvio alle azioni necessarie per definire un "Piano di emergenza della raccolta differenziata", che contenga, in particolare, l'immediato avvio della raccolta differenziata della frazione "secca" riciclabile dei rifiuti urbani (Carta e cartone, imballaggi in plastica, vetro e alluminio), che dovrà svolgersi secondo i tempi e le modalità stabilite dal singolo Comune, con conseguente divieto assoluto di conferimento in discarica della frazione secca da differenziata. Al fine di agevolare l'incremento della raccolta differenziata, i Sindaci, per tramite dei propri Uffici tecnici comunali, dovranno individuare, se necessario, apposite aree già autorizzate, o da autorizzare anche in via contingibile ed urgente, dotate delle attrezzature necessarie previste dalla normativa vigente per il deposito temporaneo della frazione "secca" da differenziata.";*
- 5) *"I Sindaci dei Comuni della Regione Siciliana sono diffidati a procedere con ordinanza contingibili ed urgenti a disporre il divieto di conferimento alle attività commerciali (a puro titolo esemplificativo ristoranti, bar, alberghi negozi ecc.) che dovranno procedere alla organizzazione dei servizi di raccolta differenziata anche autonomamente con soggetti autorizzati e il relativo costo è posto a deconto della TARI dovuta";*
- 6) *Omissis ;*

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii., artt. 50 e 54;

CONSIDERATO che l'ordinamento giuridico vigente, ed in particolare la Legge 24 novembre 1981 n. 689 e l'art. 7bis del D.Lgs. n. 267/2000, consente di applicare sanzioni amministrative pecuniarie ai soggetti che si rendono responsabili di violazioni degli obblighi imposti dai Comuni, salvo che la condotta contestata non integri maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, per cui trovano applicazione specifiche disposizioni di legge;

- **CHE** l'abbandono o il deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo e nel suolo ad opera di qualsivoglia soggetto resta vietato ai sensi dell'art. 674 C.p. e degli articoli 192 e 255 del Decreto Legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii. è sanzionato secondo le modalità ivi previste;

- **CHE** al fine di preservare il decoro urbano dei centri abitati e per limitare gli impatti negativi derivanti dalla dispersione incontrollata nell'ambiente di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, è vietato l'abbandono di tali rifiuti sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi (art. 232-ter del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii). E' inoltre vietato l'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi (art. 232-bis D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii), è punito ai sensi del comma 1bis dell'art. 255 del Decreto Legislativo n. 152/2006 ss.mm.ii, con la sanzione amministrativa da € 30,00 a € 150,00. Se l'abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cui all'art. 232-bis dello stesso decreto legislativo, la sanzione è aumentata fino al doppio;

ORDINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate e, ai sensi e per gli effetti degli art. 50 e 54 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.

1. A tutte le utenze domestiche l'immediata esecuzione della raccolta differenziata della frazione secca di: carta e cartone, plastica e vetro, da eseguirsi nella giornata di Giovedì di ogni settimana, con deposito in prossimità della propria abitazione dalle ore 21:00 del giorno precedente il ritiro e non oltre le ore 06:00 del giorno del ritiro. I trasgressori che non ottempereranno a questo specifico ordine saranno puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, secondo

quanto previsto dall'art. 7 *bis* del Decreto legislativo n.. 267/2000 e ss.mm.ii. combinato con Legge 24 novembre 1981 n. 689, salvo che la condotta non integri maggiore responsabilità derivante dall'illecito comportamento;

2. L'assoluto divieto di abbandono dei rifiuti in genere sul territorio comunale, lungo le pertinenze stradali o in altre zone pubbliche del territorio comunale. I trasgressori che non ottempereranno a questo specifico ordine saranno puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da **€ 300,00 ad € 3.000,00**. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio (art. 255 del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.), salvo che la condotta non integri maggiore responsabilità derivante dall'illecito comportamento ;
3. L'assoluto divieto al conferimento nel circuito di raccolta comunale dei rifiuti solidi urbani, nonché il conferimento in discarica di: sfalci di potatura del verde pubblico e privato, con espresso divieto di smaltire nelle discariche site nel territorio della Regione Siciliana. I trasgressori che non ottempereranno a questo specifico ordine saranno puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da **€ 25,00 ad € 500,00**, secondo quanto previsto dall'art. 7 *bis* del Decreto legislativo n.. 267/2000 e ss.mm.ii., combinato con Legge 24 novembre 1981 n. 689, salvo che la condotta non integri maggiore responsabilità derivante dall'illecito comportamento;
4. Il divieto di conferimento alle attività commerciali (a puro titolo esemplificativo ristoranti, bar, alberghi negozi ecc.) che dovranno procedere alla organizzazione dei servizi di raccolta differenziata anche autonomamente con soggetti autorizzati. I trasgressori che non ottempereranno a questo specifico ordine saranno puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da **€ 25,00 ad € 500,00**, secondo quanto previsto dall'art. 7 *bis* del Decreto legislativo n.. 267/2000 e ss.mm.ii., combinato con Legge 24 novembre 1981 n. 689, salvo che la condotta non integri maggiore responsabilità derivante dall'illecito comportamento;
5. Alla cittadinanza tutta, l'assoluto divieto di disperdere nel suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi, i rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, è inoltre vietato l'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi. I trasgressori che non ottempereranno a questo specifico ordine saranno puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da **€ 30,00 ad € 150,00** (art. 255 del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.). Se l'abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cui all'art. 232-*bis* del D.Lgs 152/2006 e ss. mm.ii., sanzione è aumentata fino al doppio;
6. Comunicare preventivamente, ex comma 4 dell'art.54 del D.Lgs. 267/2000, come sostituito dall'art.6 del d. l. N.92/2008 convertito nella legge n.125/2008 al Prefetto di Messina anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari all'attuazione della presente ordinanza.
7. Comunicare inoltre la presente ordinanza :
 - al Presidente della Regione Siciliana;
 - all'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;
 - al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;
8. Notificare copia della presente:
 - al Responsabile della Polizia Municipale;
 - alla Compagnia Carabinieri di Patti;
 - alla Guardia di Finanza Comando Tenenza di Patti;
 - al Commissariato di Polizia di Patti;

La forza pubblica e gli altri soggetti indicati sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.
E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

DA ATTO

che il presente provvedimento cesserà di avere efficacia nel caso in cui, per qualsiasi motivo o per disposizione da parte degli organi Regionali competenti, emergano nuove circostanze e/o situazioni maggiormente favorevoli per questo Ente, sempre nel pieno e scrupoloso rispetto di tutte le norme nazionali e regionali vigenti in materia;

AVVISA

Che il mancato rispetto della presente Ordinanza Sindacale comporterà la segnalazione all'Autorità Giudiziaria di ipotesi di reato qualora la violazione costituisca fattispecie punibile ai sensi delle leggi vigenti;

INFORMA

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia; ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni; ricorso gerarchico a sua eccellenza Prefetto di Messina.

Dalla Residenza Municipale, 15 luglio 2016.



Il Sindaco
(Dott. Ing. Anna Sidoti)